

Ravenna, 4/7/2017
Prot. 198/2017

Spett.li

- **Associazioni di Volontariato della Provincia di Ravenna**
- **Associazioni aderenti a Per gli altri Service**

Oggetto: il governo reintroduce i “voucher” e ne modifica la disciplina.

Lo scorso 23 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ed è quindi entrato in vigore) il Decreto Legge 50/2017 che, fra le altre cose, all’art. 54-bis disciplina le “prestazioni occasionali”, istituendo il “*Libretto Famiglia*” e il “*Contratto di prestazione occasionale*” (CPO), due strumenti che di fatto vanno a sostituire i vecchi voucher (o buoni lavoro).

Tralasciando in questa sede qualsiasi valutazione legata all’opportunità politica e alle tempistiche di un simile provvedimento, la nuova misura rappresenta comunque un’importante possibilità per le associazioni che si avvalgono di lavoratori occasionali e che dopo l’abolizione dei voucher (avvenuta lo scorso marzo) erano rimaste con davvero pochi strumenti per poter retribuire tali persone.

La nuova disciplina e i CPO

La nuova disciplina prevede due diverse tipologie di lavoro occasionale-accessorio:

· il “*libretto famiglia*”, che può essere utilizzato dalle famiglie per retribuire piccoli lavori domestici (ad esempio giardinaggio, pulizia, assistenza domiciliare);

· il “*contratto di prestazione occasionale (CPO)*”, che può essere utilizzato, fra gli altri, anche dalle associazioni e altri enti del Terzo settore.

VA SUBITO CHIARITO CHE I NUOVI “CPO” SONO COSA ASSOLUTAMENTE DIVERSA DAL “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” (al quale si applica la ritenuta fiscale del 20% sul compenso lordo): quest’ultima misura rimane ovviamente in vigore e può comunque essere utilizzata dalle associazioni.

I nuovi CPO sono sottoposti ad alcuni limiti precisi e stringenti:

- ogni prestatore può ricevere, da uno o più committenti, compensi per non più di 5.000 euro;
- ogni utilizzatore può erogare, con riferimento alla totalità dei prestatori, non più di 5000 euro l’anno: ciò significa che un’associazione può pagare in un anno tramite tale forma contrattuale al massimo 5000 euro, sia che si avvalga di un solo lavoratore o di più lavoratori (tale limite non era previsto per i vecchi *voucher*);
- ogni utilizzatore può pagare uno stesso prestatore non più di 2.500 euro l’anno: ciò significa che un singolo collaboratore non può ricevere dalla stessa associazione più di 2.500 euro l’anno;
- ogni singolo lavoratore non può svolgere nei confronti di una stessa associazione più di 280 ore di lavoro l’anno.

Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro ad un singolo lavoratore o del limite di 280 euro annuali, la nuova disciplina stabilisce espressamente che il CPO si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Il Decreto specifica ulteriormente che non possono utilizzare il nuovo CPO:

- le associazioni che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le associazioni che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con il collaboratore cui viene offerto il CPO.

Con il nuovo CPO la retribuzione minima oraria è pari a 9 euro netti (che significa un costo totale di 12,37 euro per il datore di lavoro) e i compensi percepiti dal collaboratore sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale.

I nuovi CPO saranno attivabili, stando a quanto annunciato dal Governo, a partire dal prossimo 10 luglio tramite la piattaforma telematica sul sito dell’INPS. Ulteriori e più precise informazioni verranno comunicate in seguito.

Nella speranza che queste informazioni vi siano state utili, cordialmente salutiamo.

D.ssa Denise Camorani
Vicedirettore *Per gli altri* – Csv di Ravenna